

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUSTINELLI, BERTOLDI, BRINA,
PELLEGRINO, GAROFALO e FRANCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1991

Integrazione dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, recante norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, avente ad oggetto: «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario» ha previsto l'introduzione della tassa di circolazione da applicarsi ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della regione, nonché di quelli per i quali non occorra il documento di circolazione e che appartengano a persone residenti nella regione.

La misura della predetta tassa regionale è stata aumentata, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, di un importo pari al 45 per cento della tassa erariale vigente al 1° gennaio 1990, con l'articolo 23 del decreto-

legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Da ultimo, con l'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, è stato sostituito il sopra menzionato articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Tutta la legislazione sopra richiamata è stata rivolta alle generalità dei soggetti – persone fisiche o giuridiche – proprietari di veicoli ed autoscafi assoggettati alla tassa di circolazione senza prevedere alcuna eccezione o deroga.

Orbene, pare ai proponenti che la generalizzazione di cui sopra non sia equa, ove si tenga conto che esistono alcune categorie di persone che per le loro condizioni sono

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

meritevoli da parte del legislatore di una particolare attenzione.

Con il presente disegno di legge, del quale si raccomanda vivamente l'approvazione, si vuole affrontare la situazione di quei cittadini, non deambulanti, che sono costretti a muoversi, anche a causa delle macroscopiche carenze dei servizi pubblici, solo con veicoli dotati di speciali sistemi di guida. Pare giusto che, limitatamente a tale categoria di cittadini, il

legislatore si faccia carico di un provvedimento di alleggerimento della tassa di circolazione (per la quota relativa alla maggiorazione regionale), attraverso un'esenzione che potrà essere concessa solo presentando una inoppugnabile certificazione sanitaria (articolo 1).

Infine è previsto che tale nuova normativa entri in vigore dal 1° gennaio 1992 (articolo 2), mentre l'articolo 3 concerne la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Sono esenti dall'applicazione della tassa prevista dal comma 1 i veicoli, dotati di sistemi speciali di guida, destinati a persone non deambulanti. I proprietari degli stessi veicoli fruiscono dell'esenzione di cui al presente articolo, subordinatamente alla presentazione, agli uffici competenti, di comprovata certificazione, rilasciata da strutture sanitarie pubbliche e relativa alle persone non deambulanti che si avvalgono abitualmente del mezzo».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente lo specifico accantonamento «Provvedimenti in favore dei portatori di handicaps».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.